



16 DIC. 1971  
Mod. 102

MINISTERO

5137/ST/LD

**DISPACCIO TELEGRAFICO**

DR. GIUSEPPE ALTAVISTA

CAPOGABINETTO MINISTRO GRAZIA GIUSTIZIA

ROMA

PREGOLA VIVISSIMAMENTE CURARE CHE SIA PERFEZIONATA

CON FIRMA ON. MINISTRO LEGGE 3587 RIGUARDANTE

UFFICIALI ET USCIERI GIUDIZIARI APPROVATA DA

CAMERA DEPUTATI 18/11 U.S. PUNTO GRATO ATTESA

CORTESI NOTIZIE INVIO MEGLIORI SALUTI

PROF. GIANNI FERRARA

CAPOGABINETTO VICEPRESID. CONSIGLIO MINISTRI



*Ministero di Grazia e Giustizia*

IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO

HO/H

Roma, 17 dicembre 1971

Egregio Professore,

con riferimento al Suo telegramma del 16 c.m., Le comunico che la legge recante modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, datata 29 novembre 1971, n.1048, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.317 del 16 c.m.

Con i migliori saluti

*Luca De Michelis*

Egregio Signor  
prof. Gianni FERRARA  
Capo Gabinetto del  
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA





26 NOV. 1971

MINISTERO

5137/ST/LD

**DISPACCIO TELEGRAFICO**

CONS. FILIPPO LONGO

CAPOGABINETTO MINISTRO TESORO = ROMA

SEGRETERIA NAZIONALE SINDACATO COMMESSE GIUDIZIARI  
HABET SEGNALATO AT QUESTA VICEPRESIDENZA VIVO FERMENTO  
CATEGORIA CHE POTREBBE SFOCIARE SCIOPERO OLTRANZA  
CAUSA PARERE CONTRARIUM MINISTERO TESORO SU PROPOSTE  
LEGGE 3412-3475-1573 ET 1949 ESPRESSO COMMISSIONE  
BILANCIO CAMERA DEPUTATI 23 CORRENTE PUNTO PREGOPI  
INTERVENIRE CORTESE PREMURA PER RIESAME QUESTIONE  
ATTESA CORTESI NOTIZIE RINGRAZIO ET CORDIALMENTE  
SALUTO

PROF. GIANNI FERRARA CAPOGABINETTO VICEPRES. CONS. MIN.

MODULARIO  
Telegr. - 61L'Amministrazione non assume alcuna responsabi-  
lità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

Le ore il contenuto sul medesimo corrispondenti al tempo medio  
dell'Europa Centrale.  
Nel telegrammi imposti e conosciuti, rimandi, si scrive sempre  
dopo il nome del luogo di origine, il numero di quello del telegramma,  
il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della  
presentazione.



SP/2035

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via di destinazione eventuale indirizzo
					Giorno e mese	Ore e minuti	
LETT	ROMA	ROMA	0081	47TF	24	1840	

(9001316) Rich. 28 del 19-1-70 - Roma, I. P. S. - S. (c. 50.000.000)

SECRETARIO NAZIONALE SINDACATO COMMESSI GIUDIZIARI DOVEROSO  
 SEGNALARE VIVO FERMENTO CATEGORIA PARERE CONTRARIO MINISTRO  
 TESORO PROPOSTE LEGGE 3412 3475 1573 ET 1949 COMMISSIONE  
 BILANCIO 23, NOVEMBRE 1971 CAMERA STOP QUESTA SEGRETERIA  
 STA PRODIGANDOSI SCONGIURARE SCIOPERO OLTRANZA BREVE  
 SCADENZA STOP PREGASI INTERVENIRE POSITIVAMENTE STOP  
 XXIEXXRE ATTENDESI URGENTE RISCONTRO

SEGRETERIA LANNI

2040 A



### AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): **TF.....** (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. **TF 912468** = Castaldi Roma; **TF 864319** = Fabrital Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione **TF**. Es. **TF** = Castaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.



NON SIET  
MAI SOLI  
24 ORE SU

LETTOR  
96  
N. di recapito. Rimesso al fattorino alle ore  
5 RA  
MILITARE DOVUTO AL FATTORINO PER IL RECAPITO  
VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIO MINISTRI ROMA

Significato delle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

- FS == Far proseguire.
- GP == Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.
- MP == Da consegnarsi nelle mani del destinatario.
- TC == Telegr. collazionato.
- PC == Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.
- TF == Da telefonarsi al domicilio del destinatario.
- TR == Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.
- RP. x == Telegramma con risposta pagata. x rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.
- P == Telegramma con tassa di esposto pagata dal mittente.



MINISTERO

25 NOV. 1971

5137/ST/30

**DISPACCIO TELEGRAFICO**

**MICHELE MONTESANO**

**SEGRETARIO ASSOCIAZIONE MESSI CONCILIAZIONE**

**GALLERIA UMBERTO 1° N. 50 NAPOLI**

**LIETO COMUNICOTI CHE SEGUITO NOSTRO INTERVENTO  
DELIBERAZIONE COMUNE NAPOLI N. 190 DEL 23.8.1971  
CONCERNENTE MIGLIORAMENTI ECONOMICI AT MESSI ED  
CONCILIAZIONE NON DIPENDENTI COMUNALI EST STATA  
APPROVATA DA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA  
AT TITOLO ESPERIMENTO PER UN ANNO PUNTO FRATERNI  
SALUTI**

**PROF. GIANNI FERRARA**

**CAPO GABINETTO VICE PRESIDENTE CONS MIN**

5187

*pec*



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

FONOGRAMMA URGENTE A MANO

Roma, 20 NOV. 1971

Prof. Gianni FERRARA  
Capo Gabinetto Vice Presidente  
Consiglio Ministri R O M A

N.17102/111/Gab.Serv.II punto At tele in data 15.9.u.s. mi est gradito informarla che deliberazione Comune Napoli n.190 del 23.8.71 concernente miglioramenti economici at messi conciliazione non dipendenti comunali est stata approvata da quella Giunta Provinciale Amministrativa at titolo esperimento per un anno punto  
Cordialmente

PAOLO STRANO  
CAPO GABINETTO MINISTERO INTERNO

5137

MODULARIO  
Teleg. - GI

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in conseguenza del servizio teleg. + 3587 1 +

INDICAZIONE  
D'URGENZA

Ricevuto il 19/11 NOV 25 17

Per circuito N.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.  
Nel telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data e l'ora di entrata a destinazione.



Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE
	62745 RMA PXU1	144 ROMA ROMA	APPIO	363300	75 25 16

(9001818) Rich. 28 del 18-4-70 - Roma, L.P.S. - S. (c. 50.000,000)

- RINGRAZIOTI PER TUO VIVO INTERESSAMENTO PER APPROVAZIONE DDL 3587  
 RIGUARDANTE PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIALI ET AIUTANTI UFFICIALI  
 GIUDIZIARI STOP PREGOTI INTERESSARTI ULTERIORMENTE PERCHE  
 PROVVEDIMENTO VENGA RAPIDAMENTE TRASMESSO AL CAPO DELLO STATO ET  
 SUCCESSIVAMENTE REGISTRATO ET PUBBLICATO ENTRO FINE CORRENTE MESE SU  
 GAZZETTA UFFICIALE ONDE EVITARE CHE NUMEROSI FUNZIONARI COLLOCATI A  
 RIPOSO 1 DICEMBRE PROSSIMO VENTURO NON BENEFICINO LEGGE STESSA PUNTO  
 CORDIALI SALUTI - ANTONIO PISCITELLI SEGRETARIO NAZIONALE CGIL

Arec

17200



### AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): **TF**..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. **TF 912463** = Castaldi Roma; **TF 864319** = Fabrital Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione **TF**. Es. **TF** = Castaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI ROMA

ON FRANCESCO DE MARTINO VICE

N. .... di recapito. Rimesso al fattorino alle ore .....

TELEGRAMMA

10

Significato delle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

- FS** == Far proseguire.
- GP** == Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.
- MP** == Da consegnarsi nelle mani del destinatario.
- TC** == Telegr. collationato.
- PC** == Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.
- TF** == Da telefonarsi al domicilio del destinatario.
- TR** == Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.
- RP. x** == Telegramma con risposta pagata. **x** rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.
- XP** == Telegramma con tassa di espresso pagata dal mittente.

Roma, 19 NOV. 1971

5137/ST/7a

Caro Gino,

abbiamo ricevuto nuove premure per una sollecita approvazione della proposta di legge n. 25/C dell'on. Di Grigio e di altri compagni, riguardante la sistemazione dei commessi giudiziari.

Ti prego di adoperarti perché l'iter sia accelerato e siano superate le difficoltà che la proposta sembra avere incontrato.

Orato, in attesa di cortesi notizie, ti invio i più fraterni saluti.-

(prof. Gianni Ferrara)

On. GINO BERTOLDI  
Presidente Gruppo Parlamentare PSI  
Camera dei Deputati  
ROMA

12  
ROMA 15 NOVEMBRE 1971

SCIOPERO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI 15 E 16 NOVEMBRE 1971

DICHIARAZIONE ALLA STAMPA

Lo sciopero è stato voluto e sollecitato dagli interessati, che sono decisi a lottare fino alle estreme conseguenze per una più giusta remunerazione e un umano trattamento economico.

Lo dimostra la massiccia e compatta partecipazione alla manifestazione di protesta.

La protesta è evidente: - Ribellione all'incuria del Potere Politico, al disinteresse dell'Amministrazione della Giustizia e allo stato di abbandono dei Sindacati Confederati, a cui abbiamo chiesto solidarietà e adesione.

Siamo per l'unità di tutti i lavoratori, altri scioperi ne seguiranno fino a quanto il Potere Politico e l'Amministrazione della Giustizia non si sia resa conto che non può sussistere uno stipendio di fame di 62.000 lire all'usciera e il favoloso stipendio di un milione e mezzo all'Alto Burocrate.

Pertanto sollecitiamo le proposte di legge in sede legislativa alla IV Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e al Governo la norma transitoria perchè la categoria dei Commessi risulta danneggiata dalla riforma degli stipendi.

LA SEGRETERIA  
(LANNI VITTORIO VICE SEGRETARIO)

*Lanni*

1971 NOV 15 17

5137

13

NOV. 30 - Ediz. 1970  
cod. 092200

MODULARIO  
Telegr. - 81

La Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

PROVAZIONI D'UFFICIO	NOME: <i>N. 1088</i>		NAT: <i>CT 3587</i>		+ <i>mac</i>		<small>Il presente modulo correpondente a quello della carta, con i fogli di accompagnamento, non ha valore se non se ne ha il foglio di origine registrato all'integrazione. Il secondo quello delle parole, gli altri fogli e l'ora e i minuti della presentazione.</small>	
	Per circuito N. ....							
Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE			
+152	ROMA NAPOLI	110	475	54 13	1530	mo e mesi	Ore e minuti	



(9021318) Rich. 28 del 10-1-70 - Roma, F. P. S. - S. (a. 50.000.000)

+ AT NOME CATEGORIE RAPPRESENTATE PREGOTI SPIEGARE TUO AUTOREVOLE

INTERVENTO PER APPROVAZIONE DEFINITIVA DISEGNO LEGGE GOVERNATIVO 3587

DA PARTE COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA DEPUTATI STOP DISCUSSIONE ET

ESAME SONO FISSATI SEDUTA DICIOTTO NOVEMBRE PROSSIMO STOP FRATERNI

SALUTI ANTONIO PISCITELLI SEGRETARIO NAZIONALE CGIL DIPENDENTI

MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA

*Luca*

1805 G

*A. Bertoni*

*KE*



### AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): **TF**..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. **TF 912468** - Castaldi Roma; **TF 864319** - Fabrizi Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione **TF**. Es. **TF** - Castaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

Significato delle principali  
indicazioni che eventualmente  
figurano prima dell'indirizzo

**FS** = Far proseguire.

**GP** = Da tenere a disposizione  
del destinatario presso  
l'Ufficio postale.

**MP** = Da consegnarsi nelle mani  
del destinatario.

**TG** = Teleg. collaudato.

**PG** = Teleg. con avviso telegrafico  
di ricevimento.

**TF** = Da telefonarsi al domicilio  
del destinatario.

**TR** = Da tenere a disposizione  
del destinatario presso  
l'Ufficio telegrafico.

**RP, x** = Telegramma con risposta  
pagata. **x** rappresenta  
l'ammontare della tassa  
pagata in lire italiane, o  
franchi oro.

**XP** = Telegramma con usi di  
espresso pagato dal mittente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROMA

+ ON FRANCESCO DE MARTINO VICE

NULLA È DOVUTO AL FATTORINO PER IL RACCAPITO

di recapito. Rimesso al fattorino alle ore

TELEGRAMMA

44

MS



Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri

15  
Sabato 12 nov. 71.

E' venuto da me il compagno Lanni  
che mi ha consegnato l'unito plico,  
relativo ai problemi dei commissari giudici-  
ziari. L'ho informato che della materia  
se ne sta occupando, da tempo, il gabinetto.  
Lo trasmetto, pertanto, per competenza.

Mubrano

12.21.71

5137 16

MOD. 30 - Ediz. 1970  
cod. 092200

MODULARI  
Telegr. - 61

L'Amministrazione non assume  
responsabilità civile in conseguenza de... CT LETTERA

INDICAZIONI D'URGENZA	Ricevuto il .....	19.....	ore .....	Le ore si contano sui corrispondenti al tempo medio dell'Europa Centrale. Nel telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, cono quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della partenza.	Bollo d'ufficio	
	61701RM PX12 61756 RM P PXU1					
Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	Via e indicazioni eventuali d'ufficio
	5 ROMA	121031 51 12	0831		Giorno e mese Ore e minuti	

(9601818) Rich. 28 del 19-1-70 - Roma - P. S. - Sp. 50.000.000

1971 NOV 12 10 53

MARTEDI SEDICI CORRENTE AVRA LUOGO SECONDO GIORNO SCIOPERO  
 NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI STOP SCOPO INTERESSARE GOVERNO  
 SOLLECITA DEFINIZIONE ATTI LEGISLATIVI RIGUARDANTE CATEGORIA  
 PREGHIAMO VOLER RICEVERE DELEGAZIONE ORA FISSANDA TARDA MATTINATA  
 LANNI VITTORIO SEGRETARIO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI UFFICI  
 GIUDIZIARI ROMA PIAZZALE CLODIO

1109



### AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): **TF.....** (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. **TF 912468** = Castaldi Roma; **TF 864319** = Fabrital Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione **TF**. Es. **TF = Castaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.**

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

*L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.*

NON SIETE  
MAI SOLI  
24 ORE SU 24

ONOREVOLE DE MARTINO VICE

CAPITO

fattorino alle ore

MMA

di re LETTERA

PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

PALAZZO CHIGI ROMA

Significato delle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

FS = Far proseguire.

GP = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.

MI' = Da consegnarsi nelle mani del destinatario.

TC = Telegr. collazionato.

PC = Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.

TP = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.

RP. x = Telegramma con risposta pagata. x rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.

XP = Telegramma con tassa di espresso pagata dal mittente.

...Dauer 10/11/1921

Eure Stadt.

Unmöglich, in allegero le copie fotografiche del giornale originale della Repubblica Nazionale socialista.

Adesso si discute dell'impiego che il partito esattimero a dare alla categoria dei socialisti quindici da loro rappresentati. In risposta si esprimevano

1  
D. S. 215/4 Part.  
C. S. T.

Precedenti

Commissi Finanziari

5134<sup>18</sup>

*A. S. E. // incontro  
dell'Autonomia Roma* 19  
ROMA 26 OTTOBRE 1971

COMUNICATO

Nell'Anno 1971, il giorno 26 del Mese di Ottobre, alle ore 14,30, presso il Ministero di Grazia e Giustizia si è riunito il Consiglio Direttivo del Sindacato Nazionale - Autonomo - Commessi Giudiziari. Assente il Segretario Nazionale De Bonis colpito da grave malattia. Il Consiglio formula gli auguri di una pronta guarigione.

Dopo un vivace dibattito è stato approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

- La proposta di legge n°3412 degli on./li Ruffini - La Loggia e la corrispondenza pervenuta alla Segreteria Nazionale, dipartimento di Personalità politiche del ministero, sono considerate a specifici fini politici in periodo elettorale;
- La proposta di legge n°3475 degli On./li Di Primio ed altri del P. S. I. e le innumerevoli sollecitazioni, deposte dai proponenti e da altre parti politiche, affinché le proposte n°3412 e 3475/C trovassero posto all'Ordine del Giorno dei lavori della IV Commissione Legislativa della Camera dei Rappresentanti, nella seduta del 23/9/1971 il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, all'uopo incaricato, dichiarava di non conoscere i problemi dei commessi giudiziari e sollecitava gli Organi Legislativi del Ministero ad esprimere il loro parere, che in precedenza espresso anche positivo, attualmente si fanno rilevare difficoltà di attuazione.
- Queste difficoltà non possono ritenersi fondate considerando che gli stessi Organi Ministeriali hanno trovato tutte quelle soluzioni relative: ai sigg. Magistrati, cancellieri, coadiutori, Amministratori, agenti di custodia, nonché per i detenuti, mentre per i soli commessi giudiziari la giustizia si è fermata nell'Anno 1924 (R. D. 23/12/1924, n. 2271).

I Commessi giudiziari rivendicano:

1° - Il diritto di partecipare alla riserva dei posti di cui all'art. 1, 8 e 27 del DPR. 23/12/1970, n. 1077 e la sollecita attuazione in esito al ricorso n°356/71 discusso all'udienza del 15/9/1971 avanti la IV<sup>a</sup> Sez. del Consiglio di Stato;

2° - Il diritto di essere collocati in pensione all'età di 65 anni come tutti gli impiegati civili dello Stato e di essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione del Ministero;

20

3° L'immediato riscontro alle numerose domande fatte pervenire da circa un Anno al Ministero, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio e le mansioni svolte per la dubbia interpretazione dell'Art. 25 della Legge 28/10/1970, n.775;

4° La partecipazione al riparto dei proventi di cancelleria, in quanto, i commessi giudiziari di fatto sono adibiti a funzioni e mansioni della carriera esecutiva, tra cui: tenuta di archivi, ricerche, copie, operatori alle macchine, ecc...;

5° sollecitano l'approvazione delle proposte di legge n°3412 e 3475/C per l'attribuzione dell'assistenza alle udienze e la regolamentazione del diritto di toga sancito dall'Art.177 R.D.28/12/1924, n.2271.

#### Esaminate

le numerosissime espressioni di collera, da parte dei commessi giudiziari, da varie parti d'Italia e le accuse a tutti i sindacati, nessuno escluso, del vigente riordinamento delle carriere e degli stipendi al personale ausiliario.

#### Denunciano

la gravità dei fatti e chiedono la solidarietà dell'opinione pubblica.

#### Rivolgono

un pressante appello alla stampa affinché si renda interprete dei sentimenti umani per il grave stato di disagio economico, morale e sociale in cui è venuta a trovarsi questa modesta categoria di lavoratori.

#### Contretti

alla decisione estrema, che poteva essere evitata, a proclamare un primo sciopero nazionale per la durata di 48 ore a decorrere dalle ore zero del giorno 15/11/1971 alle ore 24 del giorno 16/11/1971.

#### Invitano

I commessi giudiziari di tutta Italia a prendere piena coscienza della estrema decisione e nella piena consapevolezza a dare quella massiccia, compatta partecipazione allo sciopero.

Approvato all'unanimità, si sottoscrivono.

Severino Viterbo - Vice segretario  
Spere Antonia - consigliere

Giulio Di Franco  
Stamato Riccardo

De Bi Antonio

Tallonato Giuseppe



→ ritac

SINDACATO NAZIONALE UNITARIO UFFICIALI DELLA GIUSTIZIA  
SEGRETERIA NAZIONALE

Palazzo di Giustizia, Piazzale Clodio - ROMA (31)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL 26 OTTOBRE 1971

ORIBSISI

Il consiglio delibera altresì che nel primo giorno di sciopero gli uscieri giudiziari sono invitati ad essere presente a Roma alle ore nove del giorno 15/11/1971 per una manifestazione in corteo che muoverà dai pressi del Ministero di Grazia e Giustizia -lungo Via Arenule - Largo Argentino - Piazza Venezia - Via del Corso - Piazza Colonna e si scioglierà in Piazza del Parlamento.

Il Sindacato chiederà la prescritta autorizzazione.

Il Consiglio propone che l'assistenza legale, reossi necessaria, delibera che venga assunto dal Dott. Renato Rocca presente ai lavori.

Il Dott. Rocca accetta l'incarico e ringrazia i presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per copia conforme.

Roma 27 Ottobre 1971

LA SEGRETARIA

( LAMNI VICE SEGRETARIO NAZIONALE)

*Lamni V. Meris*



*del. 1 - 3  
questura Rocca*

ESTRATTO DEL VERBALE DEL 23 OTTOBRE 1971

CHISSISI

Il consiglio delibera altresì che nel primo giorno di sciopero gli uscieri giudiziari sono invitati ad essere presente a Roma alle ore nove del giorno 15/11/1971 per una manifestazione in corteo che muoverà dai pressi del Ministero di Grazia e Giustizia -lungo Via Arenula - Largo Argentina - Piazza Venezia -Via del Corso -Piazza Colonna e si scioglierà in Piazza del Parlamento.

Il Sindacato chiederà la prescritta autorizzazione.

Il Consiglio propone che l'assistenza legale, restando necessaria, delibera che venga assunta dal Dott. Renato Recca presente ai lavori.

Il Dott. Recca accetta l'incarico e ringrazia i presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per copia conforme.

Roma 27 Ottobre 1971

LA SEGRETARIA  
( LANNI VICE SEGRETARIO NAZIONALE)

*Lanni Vittorio*



Comunico che l'itinerario del corteo è stato così modificato :  
Via Arenula (dai pressi del Ministero di Grazia e Giustizia) - Via delle Botteghe Oscure - Piazza Venezia - Piazza SS. Apostoli da dove una delegazione si porterà a Palazzo Montecitorio.

Roma, li 6.10.1971.

*Lanni Vittorio*

ROMA 26 OTTOBRE 1971

Raccomandata r.r.

*All. 1*

ALLA SPETT. DIREZIONE DELLA R.A.I. - T.V.  
VIALE MAZZINI, 14

ROMA

Oggetto: Richiesta di diffusione di notizie sindacali.

Si trasmette, in allegato, copia conforme del comunicato approvato dal Consiglio Direttivo, di questo Sindacato, nella seduta del 26/10/1971 ai fini che Codesto Spett. Ufficio ne voglia curare la diffusione.

Considerando l'importanza, si fa presente che i commessi giudiziari, organizzati dal Sindacato Nazionale Autonomo hanno gli stessi diritti di quelli Confederati.

Fiduciosi del benevole accoglimento.

Si ringrazia ed ossequia

LA SEGRETERIA

(Vittorio Lanni - Vice Segretario Nazionale)

*Lanni Vittorio*



TELEGRAFI DELLO STATO

Mod. 25 - Ediz. 1970  
Cod. 688100

26

Tassa principale  
Tasse  
accessorie  
TOTALE ... L.



SPAZIO  
per cartellini di urgenza

Trasmesso  
il .....  
ore .....  
Trasmittente

Circuito  
di trasmissione

TELEGRAMMA

N. 58

Ricervuta per teleg. di parola

NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Via e altre indicazioni di servizio
--------	--------	------	-----	-------------------------------------



Roma  
12,15 L.  
925

ACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

(L. 50.000.000)

abilità civile in conseguenza

DIREZIONE RADIOTELEVISIONE  
SERVIZIO GIORNALISTICO  
VIALE MAZZINI 14 ROMA

RIFERIMENTO NOTA PRECEDENTE SINDACATO NAZIONALE  
AUTONOMO COLLETTI GIUDIZIARI STOP  
SOLLECITANSI DIFFUSIONE PROCLAMA SCIOPERO  
NAZIONALE CATEGORIA GIORNO QUINDICI ET SEDICI  
CORRENTE

LANNI VICE SEGRETARIO

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA  
SEGRETARIA NAZIONALE  
Palazzo di Giustizia, Piazzale Clodio - ROMA (31)

PIAZZALE CLODIO

*Lanni Vittorio*



ERNAZ.

ROMA 10 NOVEMBRE 1971

TELEGRAMMA LETTERA

Mod. 26	INTERNI	INTERNAZ.
<p>ROMA 10 NOV 1971 N. 91 - licenza per teleg. di parole 65 Lettera per Roma Ore 8,30 L. 1050 Conservare la presente nel caso di ricerche</p>		

ONOREVOLE PERTINI  
PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI ROMA

MATTINA LUNEDI QUINDICI NOVEMBRE CORRENTE AVRA' LUOGO  
CORTEO COMMESSI GIUDIZIARI AUTORIZZATO QUESTURA ROMA  
PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA GIUSTIZIA SINO PIAZZA  
SANTISSIMI APOSTOLI ET DELEGAZIONE AUTORIZZATA PORTARSI  
PIAZZA PARLAMENTO. SCOPO INTERESSARE CAMERA DEPUTATI  
SOLLECITA DEFINIZIONE ATTI LEGISLATIVI RIGUARDANTI CATE-  
GORIA STOP PREGHIAMO VOLERE RICEVERE DELEGAZIONE ORA  
FISSANDA ALTA MATTINATA

LANNI VITTORIO  
SEGRETERIO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI  
ROMA UFFICI GIUDIZIARI  
PIAZZALE CLODIO



*Lanni Vittorio*

PALAZZO DI GIUSTIZIA  
Servizio postale  
per  
Penne  
con  
1,38 L. 860

8 / 26

ROMA IO NOVEMBRE 1971

TELEGRAMMA LETTERA

DOTTORE VULLI DE LUCA  
RADIOTELEVISIONE  
VIA TEULADA ROMA

PREGASI VIVAMENTE DIFFONDERE PROCLAMA SCIOPERO NAZIONALE  
COMMESSI GIUDIZIARI SINDACATO AUTONOMO GIORNI QUINDICI ET  
SEDICI CORRENTE STOP

CORTEO ORE NOVE GIORNO QUINDICI CORRENTE AUTORIZZATO  
QUESTURA ROMA PARTENZA MINISTERO GIUSTIZIA SINO PIAZZA  
SANTISSIMI APOSTOLI GRAZIE

LANNI VICE SEGRETARIO

*Lanni Vittorio*

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA  
SEGRETARIA NAZIONALE

Palazzo di Giustizia: Piazzale Clodio - ROMA (31)

Gratuita a tutti  
i Gruppi Parlamentari  
il 9/11/1971

2013 9 NOVEMBRE 1971

Contatto: Procedo di legge n. 3473 - 1970 - 1973 e 1942.  
(in Commissione Giustizia 10/11/1971 - ore 10)

Questa Segreteria,  
esaminata le difficoltà di attuazione che farebbero rilevare  
la Direzione Generale Affari Civili del Ministero di Grazia  
e Giustizia relative alla istituzione di nuove marche,

si propone

che i compensi dovuti all'apprestamento delle toghe e chian-  
ta di causa siano riscossi con bollette, congiunte o separate  
delle spese per la iscrizione della causa a ruolo; mentre per  
il difensore, nominato d'ufficio, a cura del Cancelliere da  
iscriverci al MOD. 12 Spese di giustizia.

Si propone altresì, il ripristino dell'assistenza alle  
pulsie istituite con legge 11/4/1964, n. 264 - fatto salvo dal  
DM. 28/10/1970, n. 1977 - Art. 23 - comma IV. -  
Cespeo nei ruoli organici di cui al DM. 37/3/1971, n. 274.

Con rispettosissimi ossequi

(Vittorio Tanni Vice Segretario)

*Vittorio Tanni*



E. Spriano

10

28

autobus.

2004  
100  
200

Roma II Ottobre 1971

All'On./le Compagno DE MARTINO

Vice Presidente del Consiglio dei Ministri  
presso

La Sede Centrale del P.S.I. - Roma

Palazzo Chigi

Oggetto: Richieste di intervento.

Questa Segreteria, premesso che:

- a) - L'On./le Guidi del gruppo Comunista della Camera dei Deputati, in sede di discussione del bilancio di previsione di spese dell'Amministrazione Giudiziaria, con ordine del giorno n° 12 del 28/10/1970 "invitava in Governo a considerare la possibilità di riconoscere agli uscieri giudiziari i diritti di toga e di chiamata di causa, e a ristrutturare l'Ordinamento" accettato dal Ministro Reale con Raccomandazione;
- b) Analoga richiesta, d'aparte dell'On./le Bisantis al Senato della Repubblica, richiamava l'Attenzione del governo. (vedi resoconto Sommario n° 455 e 456 Senato del 22/4/1971)
- c) - l'iniziativa dell'On./le Ruffini- Laloggia (Proposta di legge n° 3412 Camera Deputati;
- d) - l'iniziativa del compagno Di Prinio ed Altri. (Proposta di legge n° 3475 Camera Deputati.
- e) - L'Organizzazione dei Servizi Giudiziari sembra che voglia assumere una più drastica posizione negativa sulla risoluzione del problema di chiamata di cause e diritto di toga.

In considerazione delle premesse che precedono e tutte quelle sollecitazioni, dirette a questa Segreteria da parte dei compagni uscieri organizzati dal Sindacato Autonomo.

~ ~

Si permette richiamare l'attenzione del Partito, nonché dell'On./lo  
Compagno De Martino nella Sua qualità di Vice Presidente del Con-  
siglio dei Ministri, affinché si voglia autorevolmente intervenire  
a favore di questa modesta categoria di compagni che lavorano ne-  
gli uffici giudiziari.

Piduciosi di un benevolo accoglimento, restiamo in attesa  
di un costante riscontro.

Si ringrazia

Il compagno Vittorio Lenai vice Segretario)

*Lenai*



[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the paper, including phrases like 'Sindacato Ausiliari della Giustizia' and 'Federazione Romana']

SINDACATO AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA  
SEGRETERIA NAZIONALE  
PALAZZO DI GIUSTIZIA - ROMA

RACCOMANDATA R.R.

Roma 16 Ottobre 1971

A S.E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
ROMA

Oggetto: Concorsi legge 31/3/1971, n. 274.

( ALL'ATTENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA )

Questo Sindacato ha seguito e segue da vicino la questione relativa ai concorsi per coadiutori dattilografi, in relazione al DPR 28/12/1970, n. 1077, al DPR 31/3/1971, n. 274 e al concorso di cui al ~~DEK~~ D.M. 27/5/1971, n. (Gazz. Uff. 5/7/1971 n. 167).

In particolare si fa riferimento al ricorso n° 956/71 al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, all'uopo proposto da un gruppo di interessati, e specificamente alla discussione svoltasi all'udienza del 15/9/1971 avanti la IV Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato, nella quale l'Avvocato Generale dello Stato in rappresentanza e difesa del Ministro di Grazia e Giustizia, rispondendo a precisa domanda del Presidente ha dichiarato " che il concorso di cui al D.M. del 27/5/1971 è stato limitato a 400 posti, in quanto la P.A. ha tenuto in riserva gli altri 400 posti (e cioè la metà) pari al terzo dei posti di cui all'Art. 8 e al sesto dei posti di cui all'Art. 27 del DPR 28/12/1970, n. 1077.

Tuttora non appare che l'On.le Ministro abbia adottato le relative determinazioni, anche in adempimento delle norme di legge, vengono soddisfatti i diritti e le legittime aspettative del personale interessato.

Questo Sindacato, anche per spirito di doverosa collaborazione nel migliore svolgimento dell'Amministrazione della giustizia, - sente di dovere segnalare che fra il personale interessato non vi

% %

è soltanto una ansiosa aspettativa, ma vi è anche un notevole fermento e segni di allarme nel timore che ulteriori ritardi, oltre che ledere nel tempo i diritti degli interessati, possono far sorgere situazioni anormali che sono in contrasto con la legge.

Sono evidenti i segni di stato di agitazione, che questo Sindacato si sta prodicando per colmarli onde evitate eventuali manifestazioni esteriori.

Premesso quanto sopra, questo Sindacato si permette sollecitare i competenti Uffici ministeriali perchè venga dato pronto svolgimento agli esami di concorso ex Art.8 e 27 del DPR 28/12/1970, n.1077.

Resta in attesa di cortese sollecito riscontro in modo da poter rispondere alle numerosissime sollecitazioni che ci giungono dalle varie parti d'Italia.

Ringraziando

Con distinti saluti

LA SEGRETERIA

(Vittorio Lanni vice Segretario)



*Lanni*

44

Roma 13 Ottobre 1971

All' On/le Ruffini - La Loggia  
SEDE DEMOCRAZIA CRISTIANA - ROMA

All' On/le DI PRIMIO ed Altri  
Gruppo P.S.I. CAMERA DEPUTATI ROMA

Oggetto: Proposte di legge n°3412 e 3475 - Camera Deputati.

Questa Segreteria considerato che:

l'On/le Guidi del Gruppo Comunista della Camera dei Deputati,  
di cui all'Ordine del giorno n°12 del 28/10/1970 "Accettato dal  
Ministro Reale con raccomandazione;

L'On/le Bisantis della Democrazia Cristiana, di cui al reso-  
conto Sommario n°455 e 456 del Senato della Repubblica;

L'iniziativa dell'On/le Ruffini - La Loggia, di cui alla pro-  
posta di legge n° 3412 - Democrazia Cristiana;

L'analoga iniziativa dell'On/le Di Primio ed Altri, di cui  
alla proposta di legge n°3475 del Gruppo del P.S.I. ;

La manifestata buona volontà, da parte degli Aiutanti Ufficiali  
Giudiziari concessionari agli uscieri giudiziari del servizio  
di assistenza alle udienze, di cui all'accordo ~~all'accordo~~ Sin-  
dacale sottoscritto a suo tempo, (vedi conferma il Mondo Giudi-  
ziario n° 41 dell'II Ottobre 1971;

Per le considerazioni su accennate, le quali, fanno presu-  
mere che la maggioranza del Governo, nonché dell'opposizione, sono  
favorevoli alla risoluzione del problema dell'assistenza alle  
udienze e del diritto di toga a favore del personale ausiliario,  
non possono ritenersi concepibili le difficoltà di attuazione  
che fanno rilevare i Burocrati della Direzione Generale affari  
Civili e l'Organizzazione dei servizi giudiziari, i quali, risul-  
tano ancorati ad un vecchio Ordinamento di quasi mezzo secolo.

I commessi giudiziari esprimono la loro fiducia negli  
Organi del Parlamento della Repubblica e negli uomini che li  
rappresentano, che il problema trovi quella giusta auspicata  
soluzione.

Si ringrazia ed ossequia  
( Vittorio Lanni vice Segretario)

*Lanni Vittorio*



TELEGRAFI DELLO STATO

15 33  
100-25 - Ediz. 1970  
Cod. 08100

425  
Ricerca  
29-9-75  
Ore  
Conservazione  
1625

SPAZIO  
per cartellini di urgenza

Trasmesso  
il \_\_\_\_\_  
ore \_\_\_\_\_  
Trasmittente \_\_\_\_\_

Circuito  
di trasmissione

GRAMMA

NUMERO	PAROLE	DATA	ORIGINE	Altre e altre indicazioni di servizio

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARI - ONOREVOLE PROFESSORE BUCALOSI  
PRESIDENTE COMMISSIONE LEGISLATIVA  
CAMERA DEPUTATI ROMA

- ONOREVOLE RUFFINI  
GRUPPO DEMOCRAZIA CRISTIANA  
CAMERA DEPUTATI ROMA

- ONOREVOLE BERTOLDI  
PRESIDENTE GRUPPO SOCIALISTA  
CAMERA DEPUTATI ROMA

TESTO

COMMESSI GIUDIZIARI ORGANIZZATI SINDACATO NAZIONALE  
AUTONOMO IN AGITAZIONE STOP. SOLLECITANO DISCUSSIONE  
PROPOSTE LEGGI 3412 ET 3475 STOP

LA SEGRETERIA  
LANI

SINDACATO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI AUTONOMO -  
Segreteria Nazionale - Uffici Giudiziari - P/le Clodio ROMA

ECCELLENZA PENNACCHINI SOTTOSGREGARIO STATO  
MINISTERO GIUSTIZIA ROMA

16

34

COMISSI GIUDIZIARI SINDACATO AUTONOMO SOLLECITANO DISCUSSIONE  
PROPOSTE LEGGI 3412 ET 3475 COME CONOSCENZA ECCELLENZA VOSTRA  
STOP MINACCIANO SCIOPERO NAZIONALE CATEGORIA ET MANIFESTAZIONE  
VIE CAPITALE STOP CHIEDESI URGENTE COLLOQUIO  
DEBONIS SEGRETARIO

Sindacato Nazionale Comessi Giudiziari  
Segreteria Nazionale Uffici Giudiziari  
P/le Clodio Roma

30 SET. 1971



Ministero di Giustizia  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PIE/ad

Roma,

18/35

Al Sindacato Autonomo  
Commessi Giudiziari

SEDE

In riscontro alla Vostra richiesta telegrafica di colloquio per manifestare l'esigenza di sollecitare l'iter parlamentare delle proposte di legge nn. 3412/C e 3475/C, Vi comunico che in ordine a tali provvedimenti sono state interessate le Direzioni Generali dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Civili perchè formulino, con urgenza, i pareri di rispettiva competenza.

Non appena mi perverranno i predetti pareri sarà mia premura ricevervi.

Cordiali saluti.

(Erminio Pennacchini)

Roma, 11 novembre 1971

ALLA REDAZIONE DI "CRONACHE DEL LAVORO"  
R.A.I. Via Teulada

Allegati n.2

ROMA

All'attenzione del dott. Corrado Granella

Si comunica che il giorno 15 del corrente mese, alle ore 9 partirà una manifestazione in corteo dei commessi giudiziari - lungo Viale Arenula, Largo Argentina, Via delle Botteghe Oscure, Piazza SS. Apostoli e una delegazione si porterà in Piazza del Parlamento per essere ricevuta dall'On.le PERMINI Presidente della Camera dei Deputati.

La manifestazione è autorizzata dalla questura di Roma e lo sciopero della categoria è stato proclamato per il giorno 15 e 16 novembre corrente.

Il raduno dei commessi giudiziari è fissato per le ore 9 del 15 novembre innanzi all'edificio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Trattandosi di una larga partecipazione di commessi provenienti da varie parti d'Italia, preghiamo vivamente essere presenti alla manifestazione.

Si ringrazia con rispettosì ossequi.



IL SEGRETARIO NAZIONALE  
Vittorio Ianni

*Vittorio Ianni*

*ricevuto e confermato positivo*

ONOREVOLE MINISTRO RIFORMA BUROCRATICA  
PALAZZO VIDONI ROMA

3450 19 31

MARTEDI SEDICI CORRENTE AVRA' LUOGO SECONDO GIORNO  
SCIOPERO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI STOP  
SCOPO INTERESSARE ECCELLENZA VOSTRA SOLLECITA DE-  
FINIZIONE ATTI LEGISLATIVI REGARDANTE CATEGORIA  
PREGHIAMO VOLER RICEVERE DELEGAZIONE ORA FISSANDA  
PRIMA MATTINATA

LANNI VITTORIO  
SEGRETARIO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI  
UFFICI GIUDIZIARI ROMA PIAZZALE CLODIO

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA  
SEGRETARIA NAZIONALE

Palazzo di Giustizia: Piazzale Clodio - ROMA (31)

ONOREVOLE DE MARTINO  
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI  
PALAZZO CHIGI ROMA

MARTEDI SEDICI CORRENTE AVRA' LUOGO SECONDO GIORNO  
SCIOPERO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI STOP  
SCOPO INTERESSARE GOVERNO SOLLECITA DEFINIZIONE  
ATTI LEGISLATI RIGUARDANTE CATEGORIA PREGHIAMO  
VOLER RICEVERE DELEGAZIONE ORA FISSANDA TARDA  
MATTINATA

LANNI VITTORIO  
SEGRETARIO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI  
UFFICI GIUDIZIARI ROMA PIAZZALE CLODIO

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA  
SEGRETARIA NAZIONALE

Palazzo di Giustizia: Piazzale Clodio - ROMA (31)

COMMESSI GIUDIZIARI CORTE APPELLO  
CATANIA

SEGRETERIA NAZIONALE SINDACATO COMMESSI GIUDIZIARI CONFERMA  
SCIOPERO GIORNI QUINDICI ET SEDICI CORRENTE STOP  
CORTEO ROMA ORE NOVE GIORNO QUINDICI AUTORIZZATO QUESTURA  
ROMA STOP PREGHIAMO AUTORITA' LOCALI LIBERA VOLONTA'  
INTERESSATI PARTECIPARE SCIOPERO ET PRESENZA CORTEO ROMA  
LANNI SEGRETERIA

SEGRETERIA NAZIONALE SINDACATO  
COMMESSI GIUDIZIARI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA - ROMA

COMMESSI GIUDIZIARI CORTE APPELLO  
MESSINA

SEGRETERIA NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI CONFERMA SCIOPERO  
CONFERMA SCIOPERO GIORNI QUINDICI ET SEDICI CORRENTE STOP  
CORTEO ROMA ORE NOVE GIORNO QUINDICI AUTORIZZATO QUESTURA  
ROMA STOP PREGHIAMO AUTORITA' LOCALI LIBERA VOLONTA'  
INTERESSATI PARTECIPARE SCIOPERO ET PRESENZA CORTEO ROMA  
LANNI SEGRETERIA

SEGRETERIA NAZIONALE SINDACATO  
COMMESSI GIUDIZIARI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA - ROMA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORATORI  
SEDE CENTRALE ROMA

38  
21

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI  
SEDE CENTRALE ROMA

UNIONE ITALIANA LAVORATORI  
SEDE CENTRALE ROMA

SEGRETERIA NAZIONALE SINDACATO AUTONOMO COMMESSI GIUDIZIARI  
CHIEDE SOLIDARIETA' RIVENDICAZIONI ET SCIOPERO NAZIONALE  
GIORNI QUINDICI ET SEDICI CORRENTE

LANNI VICE SEGRETARIO

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA GIUSTIZIA  
SEGRETERIA NAZIONALE

Palazzo di Giustizia - Piazzale Ciodio - ROMA (31)

2240

l'inchiesta aperta dalla procura di Genova nonché copia dei bilanci e dello statuto dell'Ente.

Il deputato Alfano si dichiara contrario alla proposta di rinvio, alla quale è invece favorevole il deputato Flamigni.

Il Sottosegretario Nicolazzi si dichiara favorevole ad un breve rinvio della discussione, impegnandosi a fornire gli elementi di giudizio richiesti.

La Commissione approva quindi la proposta di rinvio della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 12. —  
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicolazzi.

##### Proposta di legge:

Senatori Perrino e Caroli: Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3706).

Su proposta del relatore Tantalò, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario Nicolazzi esprime l'adesione del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,05.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 12,05. —  
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicolazzi.

##### Disegno di legge:

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (Parere alla VI Commissione) (3681).

Su proposta del relatore Boldrin, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento sia assegnato in competenza primaria, sia perché analoghi provvedimenti nel passato sono stati discussi dalla Commissione stessa, sia perché questa intende chiedere conto al Governo delle assicurazioni a suo tempo date circa l'ultimazione della costruzione dell'ac-

quedotto che dovrebbe por termine alla onerosa convenzione con lo Stato jugoslavo.

Al termine della seduta il deputato Maulini sollecita la iscrizione all'ordine del giorno della proposta d'inchiesta parlamentare Malagugini ed altri n. 2673, della proposta di legge Boldrini ed altri n. 2788 e della proposta di legge Amadeo ed altri n. 254.

Il deputato Flamigni chiede notizie sulla ripresa dei lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame delle proposte di legge relative al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Presidente Mattarelli fa presente che le richieste saranno esaminate nella prossima riunione, forse domani stesso, dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Può anticipare, per quanto riguarda la riunione del Comitato ristretto, che avendo sentito anche il Ministro dell'interno, il quale intende parteciparvi, la riunione stessa avrà luogo martedì 16 novembre alle ore 17. Nello stesso giorno si terrà successivamente una riunione del Comitato ristretto incaricato dell'esame delle proposte di legge per l'istituzione degli asili-nido, nella imminenza della discussione nelle Commissioni riunite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

#### GIUSTIZIA (IV)

##### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10,15. —  
Presidenza del Presidente BUCALOSSI.

##### Proposte di legge:

Ruffini e La Loggia: Disposizioni relative agli uscieri giudiziari (3412);

Di Primio ed altri: Attribuzioni della funzione dell'assistenza all'udienza agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto di toga e di chiamata in causa (3475).

La Commissione inizia l'esame abbinato delle due proposte di legge.

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata dei due progetti di legge, tendenti a migliorare e razionalizzare la posizione giuridica ed economica degli uscieri giudiziari, e propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

I rappresentanti dei gruppi repubblicano, del partito socialista italiano, comunista, democristiano, del Movimento sociale italiano e

del PSIUP aderiscono alla proposta del relatore.

Il Presidente avverte che la richiesta di trasferimento in sede legislativa sarà inoltrata alla Presidenza della Camera non appena perverrà l'adesione dei rappresentanti degli altri gruppi. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposte di legge:**

Maggioni: Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale e degli uscieri giudiziari (1573);

Pisicchio e Ianniello: Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari (1949).

La Commissione inizia l'esame abbinato delle due proposte di legge.

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata dei due provvedimenti, tendenti a ristrutturare le norme sulla carriera del personale ausiliario giudiziario. Anche di queste due proposte di legge riterrebbe opportuno il trasferimento in sede legislativa, ma dato il carattere eminentemente tecnico di alcune delle norme in esame converrebbe conoscere preventivamente il parere del Governo al riguardo.

I rappresentanti dei gruppi repubblicano, del partito socialista italiano, democratico cristiano, del movimento sociale italiano e del PSIUP propongono di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Coccia manifesta l'adesione del gruppo comunista al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame, osservando tuttavia che la complessità tecnica della materia renderà necessaria l'istituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,35).*

Il sottosegretario Pennacchini esprime l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 1573 e 1949, nonché delle proposte di legge nn. 3412 e 3475, già esaminate dalla Commissione all'inizio della seduta.

Il Presidente avverte che, non appena perverrà l'adesione dei rappresentanti degli altri gruppi, verrà richiesto alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede deliberante delle proposte di legge nn. 1573 e 1949. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.**

**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10,40. —  
*Presidenza del Presidente BUGALOSI, indi del Vicepresidente GACCIATORE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

**Disegno e proposta di legge:**

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3587);

Marraccini e Cocco Maria: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2307).

La Commissione inizia la discussione abbinata dei due progetti di legge.

Il relatore Lospinoso Severini osserva che tanto il disegno di legge quanto la proposta di legge intendono realizzare un atto di giustizia riparatrice nei confronti delle benemerite categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali svolgono funzioni importanti, delicate e qualificate, ma non godono, nella maggior parte dei casi, di un adeguato trattamento economico. Ambedue i provvedimenti affrontano due problemi, quello inerente all'adeguamento della misura dei diritti e delle indennità di trasferta, spettanti alle due categorie, e quello riguardante il riassetto delle carriere economiche delle stesse, riassetto necessario per porre rimedio ad una ingiusta diversità di trattamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari rispetto alle corrispondenti categorie di impiegati dell'amministrazione statale.

Sottolinea altresì che il disegno di legge, parallelamente allo sviluppo della carriera economica, dal quale trarranno indiscutibili vantaggi la maggior parte degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, costretti ad operare in zone depresse anche dal punto di vista giudiziario, affronta un altro tema che attiene alla perequazione economica, al fine di evitare troppi vistosi guadagni da parte di alcuni ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari che hanno la fortuna di operare in ambite sedi giudiziarie, e prevede invece che l'ufficiale giudiziario possa raggiungere con i proventi di ufficio percepiti il trattamento economico attribuito alla qualifica o alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella che gli compete ai fini dell'indennità integrativa, ma, superato detto limite, debba versare all'erario il 90 per cento

S C I O P E R O !

Collega!

Unisciti a me in questo sciopero, non tirarti indietro, giacchè i miei gravi problemi sono anche i tuoi che vivi con uno stipendio miserabile come il mio. NON VEDI che sono maledettamente ingiusti con te che fai parte proprio della GIUSTIZIA?

NON SENTI il bisogno di gridarlo alla SOCIETA' lo stato disagevole in cui vivi? Come tiri avanti con la tua paga se è uguale alla mia?

OGNO GIORNO, OGNI MESE, OGNI ANNO, sempre lo stesso dilemma: "I miei figli mangeranno, vestiranno, oppure abiteranno in una vera casa? TANTI di noi, tutti noi, scegliendo una sola di questa assurda soluzione, perchè SOLO UNA ce ne concede il maledetto stipendio che percepiamo, ha scelto sempre male.

VESTIRANNO MA MANGERANNO MALE. ABITERANNO IN UNA CASA ACCOGLIENTE MA NON MANGERANNO Ecc.

E' voce comune che gli uscieri della GIUSTIZIA il vero stipendio lo formano con le mance, specialmente quelli dislocati alle sezioni civili e penali dei vari uffici giudiziari.

N O N C ' E ' D A C R E D E R L O !

E se è vero che ci rimane in noi un pò di dignità (Quella che manca assolutamente nelle alte sfere) dobbiamo sentirci offesi.

SE NON SCIOPERI CON ME sarai additato non come un crumiro ma soltanto perchè evidentemente quella voce risponde a VERITA' E TI VERGOGNERAI/

Noi stiamo al servizio dell'ufficio e del pubblico ed è il nostro lavoro che deve soddisfare le esigenze nostre e delle nostre famiglie. NON SI PUO' VIVERE CON L'ELEMOSINA! DEVI LOTTARE PER UNA RETRIBUZIONE PIU' UMANA. Qualcuno di noi ha suggerito di chiedere "una cosa per volta" riguardo a quelle richieste avanzate in questo sciopero e già NATURALMENTE RESPINTE recentemente sia in PARLAMENTO sia al MINISTERO.

E' ragionevole pensare di ottenere, ammesso che esista ancora un BRICIOLO DI COSCIENZA IN CHI DI DOVERE, un'altra MANCETTA SULLO STIPENDIO?

D I C I A M O N O !

Quando sappiamo benissimo che stipendi favolosi entrano mensilmente nelle case delle CLASSI ECCELSE.

D I C I A M O N O !

Perchè con 2000 o 3000 lire di più non pagheremo neanche la bolletta della luce.

E RAMMENTATI, se puoi, anche gli ARRETRATI che hai percepito per il recente riassetto.

AI SIGG. MAGISTRATI, AI SIGG. FUNZIONARI E DATTILOGRAFI, AI SIGG. AVVOCATI E PROCURATORI ED A TUTTA L'OPINIONE PUBBLICA CHIEDO SOLTANTO SOLIDARIETA' E COMPRESIONE.

L' USCIERE DELLA GIUSTIZIA



# Sciopero e corteo dei «dimenticati della giustizia»

● Sono duemila « commessi » - « Siamo stanchi di chiedere l'elemosina per vivere » - A Roma da tutta Italia - Una delegazione sarà ricevuta da Pertini

IN SCIOPERO, da oggi, gli ausiliari della giustizia. Oltre duemila « commessi giudiziari » giungeranno stamane a Roma provenienti da tutte le città d'Italia per prendere parte alla manifestazione di protesta della categoria. Un corteo muoverà dal ministero di grazia e giustizia per raggiungere la Camera, dove una delegazione verrà ricevuta dal presidente Pertini. Lo sciopero avrà la durata di quarantotto ore e si concluderà alla mezzanotte di domani.

Questa, la fredda notizia di cronaca. Vale però la pena di guardare un momento ai motivi della protesta, che, concretizzata nella più comune forma di lotta sindacale, lo sciopero, dimostra lo stato di esasperazione cui l'intera categoria è giunta dopo lungo tempo di inutili battaglie.

Gli ausiliari della giustizia (« commessi », o « uscieri giudiziari ») chiedono... giustizia. Il bisticcio è inevitabile. Si tratta, nell'ambito degli operatori giudiziari, di una categoria modesta, che forse solo per questo motivo non è ancora riuscita ad ottenere un trattamento umano. Mentre per tutti gli altri si è trovata o si è almeno imposta una soluzione dei problemi delle categorie, per i « commessi » il discorso è ben diverso: la loro attività, e soprattutto la loro remunerazione, è ancora soggetta a regole e a criteri ormai antichi.

In quanto ausiliari, sono i « dimenticati della giustizia » nonostante il sindacato nazionale abbia tentato tutte le strade possibili per giungere a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli iscritti. Le incombenze della categoria sono innumerevoli e delicate: dalla tenuta degli archivi alle attività di ricerca, alla assistenza nelle udienze ecc. Mentre, per contro, non si registra una risposta adeguata da parte dello Stato sul piano del riconoscimento economico del lavoro svolto. E' questo il problema principe che con la protesta di oggi e di domani vuole essere sottoposto all'attenzione delle competenti autorità.

I « commessi giudiziari »,

dice una lettera giunta in redazione alcuni giorni fa, considerato l'attuale costo della vita « non ce la fanno più a tirare avanti con i loro stipendi e sono stanchi di chiedere l'elemosina per vivere ». Un ausiliario della giustizia, con 34 anni di servizio, percepisce un mensile (compreso di tutte le indennità) di 120 mila lire. Che non è certo una gran cifra per chi, come per la stragrande maggioranza, ha una famiglia da far campare, dei figli da mandare a scuola. E, per giunta, 34 anni di servizio sono una fortuna (se così vogliamo chiamarla) che non tutti hanno.

La lettera che abbiamo ricevuto riteniamo esprima in gran parte lo stato d'animo dell'intera categoria che è giunto, come dicevamo in principio ai limiti dell'esasperazione. E poco importa, ai fini della serietà dei problemi, che su questa categoria si sia fatto ben poco rumore; che del suo « malessere » ci si sia

## Accoltellò il marito: stamane in Assise

I GIUDICI della II sezione della Corte di assise si occuperanno stamane di un tentato omicidio imputata, Isabella Alarcon (spagnola) che sarà assistita dagli avvocati Giuseppe Madia e Pietro Mostato.

Il tentato omicidio isabelle all'agosto dello scorso anno: la donna, ritenendo che il marito, Giorgio Montori, fosse per abbandonarla, si emise di un litigio telefonico con cinque coltellate. Subito dopo, credendo di averlo ucciso uccise di casa decisa a togliersi la vita. Fu fermata da un appuntato di pubblica sicurezza mentre stava scavalcando il parapetto di ponte. Maestri: Giorgio Montori venne dimesso, in via di guarigione, dopo dieci giorni di ospedale.

La Corte che giudicherà Isabella Alarcon sarà presieduta dal dott. Valeri. Al banco dell'accusa, il P.M. dott. Scorza

sempre occupati molto poco. I mali ci sono e bisognerà decidersi ad affrontarli. « I magistrati — rileva il nostro interlocutore in poche righe che sono però un pesante atto d'accusa — con il riassetto della loro categoria hanno ottenuto quel che volevano, con aumenti minimi di 174 mila lire al mese... e con quello che già percepivano non è roba da niente! Ma non levano un dito a favore dei problemi dei loro ausiliari, e sanno benissimo quali sono andati sempre vicini, anzi... ».

Lo sciopero, che vedrà in questi due giorni tutti gli ausiliari disertare uffici giudiziari e aule d'udienza (e forse solo in questa occasione molti si renderanno conto dell'importanza del ruolo da essi ricoperto nella complessa macchina della giustizia), è stato deciso dal sindacato nazionale autonomo il 26 ottobre scorso. Nel documento, emesso dal consiglio direttivo in quella occasione, sono riportati i punti essenziali delle rivendicazioni della categoria:

1) diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 8 e 27 del D.P.R. 28 dicembre 1970.

2) pensione all'età di 65 anni come tutti gli impiegati civili dello Stato;

3) esito delle domande ai fini del riconoscimento del titolo di studio e delle mansioni svolte;

4) partecipazione al riparto dei proventi di cancelleria in quanto i commessi di fatto sono adibiti alla tenuta degli archivi, ricerche, copie, operatori di macchine ecc.;

5) assistenza alle udienze e regolamentazione del diritto di toga.

Sempre nel documento, i « commessi » rivolgevano un « pressante appello agli onorevoli parlamentari affinché si facciano interpreti dei sentimenti umani per il grave stato di disagio economico, morale e sociale in cui è venuta a trovarsi questa modesta categoria di lavoratori... ».

Stamane, si è detto, gli ausiliari avranno quello che da tempo cercavano: un incontro con il presidente della Camera per esaminare i termini delle loro rivendicazioni.

25-43  
per qu  
e quan  
di casa  
ficia.  
vicine  
prima.  
dato pe  
non c'er  
Solo più  
concreti.  
sciosa  
tesa. B  
insoppo  
DELLA GIUSTIZIA - ROMA

CESSIO  
5,1  
STATO  
AZIEN

2  
Dal Rete per 15/14/1984

oc  
rai  
GI

ROMA 15 Novembre 1971 Ore 16,30

A.N.S.A. Tel. 6774

SCIOPERO NAZIONALE COMMESSI GIUDIZIARI 15 e 16 Novembre 1971

COMUNICATO STAMPA APPROVATO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE

I commessi Giudiziari, in sciopero per la durata di 48 ore, dichiarano di essere decisi a lottare fino all'estreme conseguenze per una più giusta renumerazione e un più umano trattamento economico.

Lo ha dimostrato la massiccia e compatta partecipazione alla manifestazione di protesta, oltre mille provenienti da varie parti d'Italia, in corteo per le vie di Roma.

La protesta è evidente ~~ribellione al Potere Politico~~ All'incuria del Potere Politico e al disinteresse dell'Amministrazione della Giustizia.

Altri scioperi ne seguiranno fino a quanto il Potere Politico e l'Amministrazione della Giustizia si siano resi conto, che non può sussistere uno stipendio di fame di lire 62.000 all'usciera e il favoloso stipendio di un milione e mezzo all'Alto Burocrate.

~~Una commissione portatosi~~

Per tanto sollecitano le proposte di legge n. 1573 - 1949 - 3412 - 3475 Camera Deputati. Le proposte di cui trattasi sono in Sede Legislativa presso la Commissione IV Giustizia della Camera.

Sollecitano altresì il Governo per l'attuazione della norma transitoria perchè i Commessi Giudiziari risultano danneggiati dalla riforma Burocratica.

Una delegazione portatosi in Piazza del Parlamento è stata ricevuta dal Presidente della Camera dei Deputati Onofevole Pertini, che immediatamente si è messo a contatto telefonico con la Commissione IV Giustizia sollecitandone il suo iter a carattere di urgenza. Successivamente sono stati ricevuti dal Vice Capo di Gabinetto ~~della Vice P~~ Dott. Mazzella della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati assicurati per l'attuazione della norma transitoria ai fini del riassetto degli stipendi e delle carriere.

Lo sciopero continua anche per domani 16 Corrente.

Firmato LANNI SEGRETARIO

*Lanni Morici*





MINISTERO \_\_\_\_\_

15 SET. 1971

5137/ST/GC

**DISPACCIO TELEGRAFICO**

CONS PAOLO STRANO

CAPOGABINETTO MINISTRO INTERNO

ROMA

PREGOLA INTERVENIRE PERCHIE PREFETTURA NAPOLI ESAMINI  
DELIBERA TRASMESSALE IL 23/8 SCORSO DA QUELLA  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE ET RIGUARDANTE MESSI  
CONCILIAZIONE NON DIPENDENTI COMUNALI PUNTO GRATO  
ATTESA CORTESI NOTIZIE CORDILAMENTE SALUTO

PROF GIANNI FERRARA

CAPOGABINETTO VICEPRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI



MODULARIO  
Promiscuo - 239



MINISTERO

Presidenza del Consiglio  
Ministri

5137/ST/GC

15 SET. 1971

**DISPACCIO TELEGRAFICO**

CONS PAOLO STRANO

CAPOGABINETTO MINISTRO INTERNO ROMA

PREGOLA INTERVENIRE PERCHE PREFETTURA NAPOLI ESAMINI  
DELIBERA TRASMESSALE IL 23/8 SCORSO DA QUELLA  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE ET RIGUARDANTE NESSI  
CONCILIAZIONE NON DIPENDENTI COMUNALI PUNTO GRATO  
ATTESA CORTESI NOTIZIE CORDILAMENTE SALUTO

PROF GIANNI FERRARA

CAPOGABINETTO VICEPRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MESSI DI CONCILIAZIONE  
 AUSILIARI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ed Ufficiali d'Esecuzione nei COMUNI per la Legge 1910n°639 e 317/1967

Segreteria Generale: Sezione del "Mondo Giudiziario"

Galleria Umberto I° n. 50

NAPOLI

Al Signor Prefetto di Napoli

e per autorevole intervento  
 all'On. Comp. Francesco De Martino  
 Vice Presidente del Consiglio. ROMA.

Napoli, 7 sett. 1971.

ed all'attenzione del Comp. Prof. Gianni Ferrara.

Caro Compagno, Grazie per l'intervento presso il comp. Bertoldi. Oggi urge intervenire - se possibile, telegraficamente - presso il Prefetto di Napoli.

Si allega uno stralcio dei LAVORI PARLAMENTARI che hanno portato, laboriosamente, alla Legge 93 su G.U. 77 del 27.3.71.

Il Legislatore ha ubbidito al mandato costituzionale di indicare la fonte della spesa, ma è evidente la volontà espressa dal Legislatore di sanare subito la questione dei messi di Conc. non dipendenti comunali, rinviando alla Legge 3188 - attualmente alla Camera - la sistemazione definitiva di tutti i messi di Conc.

Perciò, ove la fonte economica fosse carente, la Legge non perde la sua forza e deve essere cura dei Comuni organizzare il servizio in modo da reperire sempre i fondi per tale capitolo.

Chiara anche la volontà del Legislatore di dare ai messi di conc. non dipendenti comunali quello che, poi, è garantito anche dalla Legge 300/1970.

Ogni altra interpretazione della Legge 93 contraria alla volontà del Legislatore ed alla Legge 300/1970 è contraria alla Legge stessa.

SI CHIEDE

l'immediata approvazione della DELIBERA del COMUNE di NAPOLI a favore dei Messi di conc. Non dipendenti comunali, approvata dalla Giunta coi poteri del Consiglio all'unanimità, e trasmessa a codesta PREFETTURA il 23.8.1971.

Devotissimo, ringrazia per l'intervento autorevole.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale  
 (Michele Montesano)

comp. Michele Montesano

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione - Interventi per i mesi di conciliazione - Quota a favore della Cassa di Previdenza forense

La disciplina vigente e il Disegno di legge governativo

La carenza di particolare disciplina del sistema di riparto dei proventi spettanti ai cancellieri degli uffici di conciliazione (cioè ai Segretari comunali ed agli altri impiegati di Segreteria comunale) che è fonte di sperequazione sotto il profilo del trattamento economico fatto agli altri dipendenti comunali (in seguito alla costante ascesa dei detti proventi dovuta, fra l'altro, all'aumento della competenza per valore degli Uffici giudiziari di grado inferiore) ha indotto il Ministro dell'Interno a presentare il 12 agosto 1968 un apposito disegno di legge sulla ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione (n. 336 della Camera) in cui si dispone:

Articolo unico - I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione.

Nella Relazione che accompagna il disegno è così tracciata la situazione vigente:

«L'articolo 28 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (il quale riproduce sostanzialmente l'articolo 3 della legge 28 luglio 1895, n. 455), dispone che le funzioni di "cancelliere" dell'Ufficio di conciliazione sono esercitate dal Segretario comunale, ovvero, da altro impiegato della Segreteria, previa autorizzazione da concedersi dal Procuratore della Repubblica.

«Il provvedimento di autorizzazione è, per altro, ora di competenza del Presidente del Tribunale (Cfr. articolo 14 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511).

«Dal precetto normativo sopra citato si rileva che, come i conciliatori ed i vice conciliatori non sono magistrati di carriera, così le funzioni della cancelleria costituita in ogni Ufficio di conciliazione, vengono esercitate da persone che "non sono comprese nel personale di ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie" e, pertanto, non formano parte dell'ordine giudiziario, contrariamente a quanto potrebbe, invece, ritenersi in base al generico disposto dell'articolo 4 (terzo comma) dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

«I cancellieri, infatti, sono forniti agli Uffici di conciliazione dalle Amministrazioni comunali e, pertanto, detto personale (com'è stato anche ribadito dal Ministero di grazia e giustizia) "continua a far parte dei ruoli organici dei rispettivi Comuni di appartenenza".

«E' pur vero che: 1) ai cancellieri dell'ufficio di conciliazione si estendono tutte le norme sulle attività e sulle funzioni del cancelliere dettate in via generale per il processo civile; 2) il cancelliere è posto sotto la "sorveglianza" del conciliatore e del Presidente del Tribunale; è soggetto ai procedimenti disciplinari (in quanto applicabili) previsti per il personale di cancelleria appartenente all'ordine giudiziario (articolo 248 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271).

«Ma tutto ciò non è sufficiente a contrastare il principio più sopra delineato secondo cui il personale comunale "incaricato delle funzioni" di cancelliere dell'Ufficio di conciliazione, continua a far parte dell'organico del Comune.

«Al personale di cui trattasi spettano, per le funzioni che sono autorizzate ad esercitare, "i diritti di cancelleria previsti per i cancellieri degli uffici giudiziari".

«La ripartizione dei suddetti proventi è stata, anche in passato, prevista e minutamente disciplinata dal legislatore "per i cancellieri di carriera" degli uffici giudiziari (Cfr. decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486) (articoli 10, 12, 13, 16 e 17); legge 9 aprile 1953, n. 226 (articolo 3); legge 17 febbraio 1958, n. 59 (articoli 3 e 4).

«Dall'esame delle succitate disposizioni normative appaiono palesi due intenti perseguiti in materia dal legislatore, cioè, da una parte, quello di contenere, entro limiti equi, la misura massima dei compensi spettanti agli interessati (circa 20.000 aumentate poi a 30.000 bimestrali, oltre le somme risultanti

dal riparto di una quota dei residui dei proventi di cancelleria per tutti i funzionari del ufficio) e, dall'altra, quello di porre a disposizione del Ministero di grazia e giustizia una quota parte dei proventi medesimi allo scopo di sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture della Repubblica.

«Ancora più evidenziate appaiono tali finalità, nella legge 16 luglio 1962, n. 922, attualmente in vigore, la quale ha integralmente riorganizzato la materia di cui trattasi».

Discussione alla Camera dei Deputati

Il disegno di legge (che era stato già approvato dal solo Senato nella legislatura precedente) è esaminato nella seduta del 22 gennaio 1969 della II Commissione (Interno) della Camera in sede legislativa.

Il relatore Foschi osserva che il disegno di legge risponde a esigenze di perequazione e propone l'aggiunta di un emendamento relativo ad esigenze espresse dai mesi di conciliazione.

L'on. Felici osserva che il problema è legato a quello dei mesi e degli amanuensi e propone un rinvio della discussione per l'esame globale della questione.

L'on. Minasi rileva che la materia va disciplinata in maniera organica, mentre l'on. Maffini prospetta un rinvio della discussione.

L'on. Martarelli è dell'avviso che i temi proposti dall'on. Felici vanno tenuti distinti e pertanto oggetto di una apposita proposta di legge.

Il Presidente della Commissione, Corono, è d'accordo sulla necessità di una disciplina organica dell'istituto della conciliazione e propone l'approvazione di un ordine del giorno che solleciti il Governo a definire lo stato giuridico dei mesi di conciliazione.

Viene quindi approvato l'articolo unico nel testo governativo con il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma «ivi compreso il pagamento delle spettanze dei mesi di conciliazione non dipendenti dalle Amministrazioni Comunali».

Successivamente viene approvato il seguente ordine del giorno proposto dall'on. Minasi ed altri: «La Commissione rilevata l'esigenza di pervenire ad una organica regolamentazione dell'istituto degli uffici di conciliazione, sia per quanto attiene alle funzioni, sia per quanto attiene al personale, agli organici, alle carriere e al trattamento economico, impegna il Governo ad elaborare rapidamente un disegno di legge in merito».

Al termine della seduta il disegno di legge in discussione è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Discussione al Senato

Nella seduta della I Commissione (Presidenza e Interno) del Senato in sede deliberante del 6 marzo 1969, il Presidente Tesoro (relatore) propone di integrare l'articolo unico con una norma che adegui la quota dei proventi di cancelleria spettante alla Cassa di previdenza degli avvocati.

Il sen. Gianquinto è contrario a tale integrazione, ma favorevole all'aumento delle spettanze dei mesi; il relatore Tesoro propone di approvare un ordine del giorno con cui si inviti il Governo a disciplinare il trattamento dei mesi di conciliazione.

Il Sottosegretario Gaspari sostiene doversi approvare il provvedimento senza che esso subisca modifiche.

Il sen. Marmora è dell'avviso che occorra una pronta revisione del trattamento economico dei mesi di conciliazione non dipendenti dagli Enti locali; i sen. Maser, Bisori e Gianquinto si dichiarano favorevoli al disegno di legge originario presentato dal Governo, mentre il sen. Preziosi ritiene doversi accogliere l'emendamento proposto dal relatore.

La discussione è rinviata ad altra seduta.

Nella successiva seduta del 13 marzo 1969, la I Commissione del Senato, in sede deliberante, approva l'articolo unico del disegno di legge, sostituendone, su proposta del sen. Fabiani e del relatore, l'ultimo comma con altro, del seguente tenore: «Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri ai sensi dei commi precedenti, ed il 5 per cento delle somme stesse, da devolversi alla Cassa di previdenza degli avvocati, sono devoluti al Comune per essere destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento delle spettanze dei mesi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalla Amministrazione comunale, che vi prestavano servizio alla data del 31 dicembre 1968».

Nuova discussione alla Camera

Alla Camera dei Deputati, avanti alla II Commissione (Interno) nella seduta del 7 maggio 1969, in sede legislativa, il relatore Foschi è contrario alla modifica introdotta dal Senato (devoluzione di un 5 per cento dei diritti di cancelleria alla Cassa Avvocati),

ma è favorevole all'inclusione degli amanuensi limitatamente al personale che risulti in servizio al 31 dicembre 1968; sono d'accordo gli on. Caruso, Lattanzi e Maulini; è favorevole al testo del Senato l'on. Alfano. Il Sottosegretario Salizzoni concorda con la maggioranza della Commissione, la quale approva la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico proposto dal Senato, ripristinando il testo della Camera con l'aggiunta delle parole «mesi di conciliazione», delle parole «e degli amanuensi».

Il disegno è quindi approvato e trasmesso al Senato, dove il 17 giugno 1969 la Sottocommissione per i pareri della V Commissione (Finanze e Tesoro) esprime parere favorevole al testo del disegno.

Con la Legge n°93 il Legislatore ha voluto SANARE subito la questione dei mesi di Conc. non dipendenti comunali, mentre interveniva anche la Legge 300/1970.

La Legge Organica per i mesi di Conciliazione è oggi alla Camera con n° 3188. La sua interpretazione contraria alla Legge 300/1970 è contraria alla Legge.

STRALCIO MEMORANDUM per interpretare la legge 102/93 del 27.3.71 su G.U. 77 -

5137

48

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3587

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 21 luglio 1971 (Stampato n. 1765)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA (COLOMBO EMILIO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE (PRETI)**

**E COL MINISTRO DEL TESORO (FERRARI-AGGRADI)**

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 luglio 1971*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, nu-

mero 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta ».

Articolo 125, primo comma. — « Per le copie di cui all'articolo 111, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina ».

Articolo 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque ».

Articolo 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta ».

Articolo 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque ».

Articolo 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta ».

Articolo 130, primo comma. — « Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

- a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
- b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque ».

Articolo 131, primo e secondo comma. — « Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14

e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacanza per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque ».

ART. 2.

L'articolo 132-bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757, è sostituito dal seguente:

Articolo 132-bis. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione ».

ART. 3.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, numero 546, è sostituito dal seguente:

Articolo 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di lire centottantacinque.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale ».

ART. 4.

Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto pre-

sidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 148. — « All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'Erario, un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianità di servizio, senza demerito:

segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

segretario capo, dopo trenta anni di servizio.

L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima è disposta con decreto del presidente della Corte d'appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina.

Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero ».

Articolo 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante al-

l'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici ».

Articolo 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'Erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianità di servizio senza demerito:

- coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;
- coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;
- coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;
- coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;
- coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

Articolo 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico ».

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 MAG. 1971

5214

Caro Machiavelli,

a seguito di una ispezione disposta nel 1969 dall'Intendenza di Finanza di Nuoro, il compagno Giovanni GIULIANI, presidente della cooperativa edile "LA RINASCITA" di Sorgono, è stato condannato al pagamento della somma di 6 milioni di lire per evasioni dall'imposta I.G.T. per gli anni dal 1964 al 1969.

La cooperativa in questione è costituita da lavoratori di modestissime condizioni economiche per i quali il pagamento di tale somma rappresenta un onere insostenibile. Sembra, oltretutto, che nello stesso verbale sia stata riconosciuta la piena buona fede della Cooperativa, la quale, in relazione alla sua natura, non dispone di amministratori o di esperti in materia tributaria.

Considerato quanto sopra, ti prego caldamente, a nome di De Martino, di fare quanto è nelle tue possibilità affinché la somma di cui sopra venga ridotta ed il suo pagamento dilazionato il più a lungo possibile.

Ti ringrazio molto e, in attesa di notizie, ti invio i miei più cordiali saluti

( Aldo Ajelle )

On. Giuseppe MACHIAVELLI  
Sottosegretario  
Ministro Finanze  
R O M A

56



*Guerra*

*Att*

*REC*



PROVENIENZA  
ROMA

DESTINAZIONE  
*Roma*

Via o altre indicazioni di servizio

ORE

PAROLE BASTA

*233*  
*4/11/47*  
*9/100*

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

SEN

SINDACATO DIPENDENTI MINISTERO GIUSTIZIA CGIL  
CHIEDE VOLER PROVVEDERE CON CORTESE URGENZA  
DEFINIZIONE DISEGNO LEGGE MODIFICA ORDINAMENTO  
UFFICIALI GIUDIZIARI ET AIUTANTI UFFICIALI  
GIUDIZIARI APPROVATO CONSIGLIO MINISTRI OTTO  
CORRENTE ONDE TACITARE VIVA ATTESA CATEGORIE  
INTERESSATE ~~IN~~

PER SEGRETERIA NAZIONALE  
(ALBERTO CONDO)



## AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): *TF.....* (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. *TF 912468* = Gastaldi Roma; *TF 864319* = Fabrital Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione *TF*. Es. *TF = Gastaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.*

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.



ON VICE PRESIDENTE CONSIGLIO  
MINISTRI ROMA

NULLA È DOVUTO AL FATTORINO PER IL RECAPITO

di recapito. Rinneso al fattorino alle ore

TELEGRAMMA

5X  
Significato delle principali  
indicazioni che eventualmente  
figurano prima dell'indirizzo

*FS* = Far proseguire.

*GP* = Da tenere a disposizione  
del destinatario presso  
l'Ufficio postale.

*MP* = Da consegnarsi nelle ma-  
ni del destinatario.

*TC* = *Telegr. collazionato.*

*PC* = *Telegr. con avviso tele-  
grafico di ricevimento.*

*TF* = Da telefonarsi al domi-  
cilio del destinatario.

*TR* = Da tenere a disposizione  
del destinatario presso  
l'Ufficio telegrafico.

*RP. x* = *Telegramma con rispo-  
sta pagata. x rappresenta  
l'ammontare della tassa  
pagata in lire italiane, o  
franchi oro.*

*XP* = *Telegramma con tassa di  
espresso pagata dal mit-  
tente.*

Certo del suo nro intervento,  
cordialmente

Alberto Bondi  
Boni.

58

Via Lidia, 56 - Tel. 725.312

Giugno 20/4/1971

ROMA

Prec.

58


COPIA TELEGRAMMA N° 233 DEL 29 APRILE 1971

Onorevole Signor Presidente Repubblica  
Onorevole " " Consiglio Ministri  
Onorevole " Vice Presidente " "  
Onorevole " Ministro Giustizia  
Onorevole " Ministro Finanze  
Onorevole " Ministro Tesoro  
Onorevole " Ministro Riforma Pubblica Amministrazione

R O M A

SINDACATO DIPENDENTI MINISTERO GIUSTIZIA CGIL  
CHIEDE VOLER PROVVEDERE CON CORTESE URGENZA  
DEFINIZIONE DISEGNO LEGGE MODIFICA ORDINAMENTO  
UFFICIALI GIUDIZIARI ET AIUTANTI UFFICIALI  
GIUDIZIARI APPROVATO CONSIGLIO MINISTRI OTTO  
CORRENTE ONDE TACITARE VIVA ATTESA CATEGORIE  
INTERESSATE

PER SEGRETERIA NAZIONALE  
(ALBERTO CONDO)



ALBERTO CONDO  
Via Lidia, 56  
R O M A  
Tel. 725312

Roma, 11

5137/ST/GC

Caro Gino,

il Segretario regionale della Campania del Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari ha inviato a me Martino il telegramma accluso in fotocopia.

Poichè la protesta investe direttamente i nostri compagni della 5ª commissione, ti prego di darmi informazioni.

Ti ringrazio e ti invio molti fraterni saluti

(prof. Gianni Ferrara)

Allegato 1

On. GINO BERTOLDI  
Presidente Gruppo Parlamentare PSI  
Camera dei Deputati

00100 ROMA

*me*

LIBERO SINDACATO NAZIONALE UFFICIALI GIUDIZIARI

*Ferraro*

On.le Francesco De Martino  
Segretario Generale P.S.I.  
Via del Corso 476

R O M A

UFFICIALI GIUDIZIARI ESPRIMONO MIO TRAMITE STUPORE AMAREZZA ET PROFONDA DELUSIONE PER COMPORTAMENTO PARLAMENTARI SOCIALISTI V° COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA CHE HABET APPROVATO FAMIGERATO DISEGNO MODIFICA PROTESTI CAMBIARI TENDENTE CONSERVAZIONE PRIVILEGI ET RICCHI MONOPOLI PROTESTI PRO NOTAI CATEGORIA CAPITALISTA ET PRIVILEGIATA CUI ESISTENZA GUADAGNI ET POTERI EST GIA' ANACRONISTICA ET INSOPPORTABILE MOMENTO POLITICO SOCIALE ITALIA OGGI.

I N V O C A N O

VOSTRO AUTOREVOLE ENERGICO INTERVENTO ONDE EVITARE ULTERIORE APPROVAZIONE PARLAMENTARI SOCIALISTI COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO SCANDALOSO DISEGNO LEGGE PREGIUDIZIEVOLE CATEGORIA UFFICIALI GIUDIZIARI ET LORO COLLABORATORI POBOLAZIONE ET OPERATORI ECONOMICI ET SOPRATTUTTO SERVIZI GIUDIZIARI ET ERARIO STATALE.

Deferenti ossequi,

Segretario Regionale

(Dr. Tommaso Scognamiglio)

*Tommaso Scognamiglio*

